COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE – POSTE E TELECOMUNICAZIONI MARINA MERCANTILE

XV.

SEDUTA DI VENERDÌ 30 OTTOBRE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SAMMARTINO

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 115

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Disposizioni concernenti la pesca marittima (663) 115

PRESIDENTE 115, 119, 123

AMODIO, *Relatore* 115

SINESIO 119, 122

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile* . . . 120, 121, 122, 123

COLASANTO 120

CALVARESI 121

SANTAGATI. 121

MACCHIAVELLI 122

La seduta comincia alle 9,30.

AMADEI GIUSEPPE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Bianchi Gerardo.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni concernenti la pesca marittima (663).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni concernenti la pesca marittima.

L'onorevole Amodio ha facoltà di svolgere la relazione.

AMODIO, *Relatore*. Ieri l'onorevole Ministro della marina mercantile ci ha detto alcune cose sul problema della pesca, che non hanno fatto piacere a coloro che vivono più da vicino i problemi del mare. Comunque, riservandomi di intervenire ulteriormente nella discussione per quanto concerne gli aspetti della pesca e gli altri problemi relativi, ho elaborato con una certa attenzione la relazione al disegno di legge al nostro esame.

Il disegno di legge n. 663 fu già presentato al Senato col n. 1520, nella passata legislatura e la sua approvazione è da lungo tempo attesa; ciò giustifica il nostro più attento impegno nello studio del testo, per la sua sollecita approvazione. Tale intendimento comporterà l'opportuna valutazione degli emendamenti che saranno eventualmente proposti per il loro inserimento, ove reputato conveniente, e l'adozione di quelle altre modificazioni o integrazioni che si palesano opportune, per una buona tecnica legislativa, o siano la conseguenza di nuove acquisizioni scientifiche e tecnologiche, ovvero costituiscono

l'indispensabile presupposto per l'evoluzione economica e sociale della pesca italiana.

A tal fine il testo del disegno di legge potrà, all'occorrenza, essere migliorato in modo da farvi confluire le esigenze suddette, con criterio unitario e in una visione organica. In proposito il relatore desidera sottolineare i criteri ai quali si potrà ispirare tale miglioramento:

a) inopportunità di produrre letteralmente disposizioni già presenti in altre leggi, ovvero di introdurre disposizioni modificatrici di talune norme vigenti senza che, ad un tempo, si possa operare un generale riordinamento del sistema nel quale esse restano comunque inserite;

b) inutilità di mere norme di rinvio al vigente sistema legislativo in materia, tutte le volte che un rinvio stesso non sia necessario al coordinamento della normativa;

c) necessità di separare concettualmente le norme sostanziali e di ordine primario delle semplici disposizioni regolamentari e di attuazione, per la cui elaborazione ci si potrà avvalere dell'ausilio di competenti organi tecnici appositamente istituiti dalla legge;

d) opportunità di imprimere, al dato normativo, anche colmando le lacune più evidenti, una spinta in senso evolutivo – sull'esempio degli ordinamenti stranieri più progrediti – onde meglio adeguare la norma al reale fenomeno peschereccio italiano e sospingerlo verso forme organizzative, tecniche economiche e sociali più elevate;

e) esigenza di ridistribuire le norme del disegno governativo secondo i criteri ora esposti, talora mutandone la collocazione, tal'altra prendendone le parti ispirate ad un'unica esigenza normativa.

Alla stregua dei criteri adottati le principali variazioni da apporvi, eventualmente sul testo, meglio potranno essere identificate nel commento che, alle singole disposizioni, sarà dedicato in seguito ma non può essere qui taciuto che la finalità cui debba mirarsi in tale opera è sostanzialmente duplice. Da un lato si deve cercare di offrire all'interprete una guida sicura, di principi correttamente formulati e corrispondenti alla sottostante realtà tecnica della materia, senza ferire l'armonia del vastissimo orizzonte legislativo e regolamentare già presente. Si tratta di principi che potranno servire in ogni caso, come canoni interpretativi dell'intero sistema. Dall'altro lato si deve domandare alla pubblica amministrazione il più ampio potere di intervenire nella difficile e mutevole realtà biologica e tecnologica con organismi ed istituti atti a fornirle quella somma di cognizioni specifiche che sono indispensabili per una esatta disciplina della pesca. In questo quadro quindi va conferito al Ministero della marina mercantile uno strumento per il progressivo adeguamento della norma regolamentare all'incessante moto rinnovatore della pesca.

Passando ora all'esame analitico del testo, deve innanzi tutto rilevarsi, in relazione all'articolo 1, che la sfera di applicazione della legge deve essere individuata attraverso il criterio oggettivo dal richiamo alle attribuzioni proprie del Ministero della marina mercantile e che il suo oggetto supera la semplice attività di pesca per mirare concretamente alla protezione delle risorse biologiche del mare secondo i principi adottati nelle convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito e secondo la terminologia comunemente adottata da tutti gli Stati. La notizia di pesca marittima, offerta dal secondo comma dello stesso articolo, consente, invece, di omettere, sia la distinzione tra « pesca » ed « acquicoltura » sempre pericolosa, sia la definizione di essa sempre da rifuggire ed ancor più in campi dove la elaborazione concettuale non è ancora giunta a risultati definitivi, ma al tempo stesso di porre un principio generale valido per tutte le attività esplicate.

A questo punto andrebbe introdotta una regolamentazione della pesca marittima (secondo le sue caratteristiche economiche e sociali, fermo restando le suddivisioni meramente geografiche che rispondono ad altri fini), individuando le diverse categorie di essa, a seconda dei mezzi e degli strumenti usati, del grado di loro organizzazione e dal numero delle persone addette e dall'ambito di attività.

Tale suddivisione consentirebbe di graduare e proporzionare gli interventi dello Stato per un effettivo sviluppo economico e sociale della pesca, e di inquadrare il mondo peschereccio nella sua reale dimensione produttiva. Per tale classificazione si dovrebbe tener presente l'esperienza di talune legislazioni straniere nonché antichi principî della nostra legislazione inspiegabilmente abbandonati; per esempio: il concetto di « pesca familiare » già esistente nella legislazione del Venezuela, della Bulgaria e di altri Stati, corrisponde, infatti, al concetto di « pesca essenziale » già esistente nella nostra legislazione per gli « usi civici »; quello di « pesca artigianale » corrisponderebbe alla classificazione adottata presso tutte le organizzazioni economiche internazionali alle quali aderiamo (C.E.E., F.A.O., O.C.D.E., ecc.), e che si

differenzia sostanzialmente dalla pesca propriamente industriale, detta comunemente « grande pesca ». La pesca scientifica o sportiva si differenzia a sua volta dalla specie di pesca perchè non ha fini diretti alla produzione ittica, va disciplinata solo in quanto incide sull'intero regime predisposto per la tutela delle risorse biologiche del mare. Con la individuazione degli « stabilimenti di pesca », infine (anch'essi ripartibili secondo gli attrezzi e le dimensioni organizzative in stabilimenti familiari, artigianali e industriali) si potrebbe dettare un criterio del tutto ovvio, ma non per questo meno importante, e cioè che la disciplina degli stabilimenti (molluschicoltori, valli da pesca, tonnare, ecc.) non deve essere dettato solo in rapporto al regime dei beni demaniali sui quali insistono, ma anche e soprattutto in ragione dell'industria di pesca ivi esercitata, che deve compiersi secondo i fini e con le norme opportunamente dettate dal Ministero. È noto invece che oggi, all'infuori della concessione o meno delle aree, ed altre iniziative analoghe che restano estranee e comunque impregiudicate dall'ambito della presente legge, gli organi ministeriali in nulla possono intervenire, con grave lacuna nei loro poteri e con insanabile contrasto con le finalità prime poste a base della concessione stessa.

Altra normativa occorrente è quella che potrebbe disciplinare lo sviluppo dei porti di quarta classe per uso peschereccio. Le vigenti leggi, riservano ogni competenza in merito esclusivamente ai Comuni rivieraschi. Fissandosi invece il principio che, per l'allestimento e l'ampliamento dei piccoli porti - rifugio pescherecci, la competenza fosse demandata a piccoli consorzi, promovibili ad iniziativa dei pescatori locali, essi potrebbero beneficiare di tutti i vantaggi già riconosciuti ai comuni.

Tale integrazione non comporterebbe alcun diverso onere per lo Stato ed aprirebbe la strada a tutte quelle iniziative minori, troppo trascurate nel quadro di interessi più vasti, ma che hanno tuttavia un rilevantissimo contenuto di carattere sociale e che possono stimolare l'intraprendenza delle categorie più disagiate della pesca. Con il risultato ultimo non solo di assicurar loro un beneficio evidentissimo, ma di assicurarlo alla stessa economia nazionale che si gioverebbe anche per fini turistici, del sorgere di molti piccoli rifugi.

Per l'istituzione di tali consorzi occorrerebbe prevedere una delega decennale al Governo; periodo che appare il minimo indispensabile per poter sperimentare un'iniziativa del genere e consentire ulteriori e forse più appropriate determinazioni future, nel mentre provocherebbe un incremento di occupazione in zone periferiche del territorio nazionale e contribuirebbe al ristabilimento della dinamica della nostra economia. Circa gli organi consultivi va detto che essi esistevano già in passato e come organi della pesca unificata fino al 1947, o, in forme non aggiornate e incomplete nell'ordinamento marittimo, mentre gli altri organi consultivi centrali del Ministero della marina mercantile, di elevata qualità scientifica, non avevano competenza in materia di pesca, né sarebbe stato possibile conferirla loro nella misura occorrente senza snaturarli sostanzialmente. L'esigenza di un'adeguata ed efficiente organizzazione consultiva è tanto più importante quanto maggiore si è dimostrata la continua evoluzione ed innovazione della materia: il contributo che essa potrà dare sarà utilissimo anche per la formulazione delle stesse norme regolamentari per la disciplina della pesca.

La materia consacrata negli articoli 16 e 18 credo che meriterebbe un maggior sviluppo, connesso alla universalmente ammessa esigenza di specifici organi di studio e di ricerca, come corredo insopprimibili della nostra Amministrazione della pesca marittima, analogamente a quanto è già avvenuto e sta avvenendo presso tutti gli Stati del mondo dove, alla produzione ittica e all'economia della pesca, è stato riconosciuto il ruolo che loro compete nel quadro della situazione economica generale del Paese. Evidente preoccupazione dovrebbe essere quella di individuare le forme meno complesse e gravose per il raggiungimento del fine e più idonee ad attirare l'attenzione, l'interesse e l'attività di studiosi, ricercatori, scienziati ed esperti: ma nel contempo anche quella che consentisse di provvedere a ciò e in questa sede, pur senza fare ricorso a previsioni di spesa per le quali fosse necessario individuare le corrispondenti coperture. Infatti, si potrebbe prevedere, da una parte, la possibilità di utilizzare e coordinare istituti e laboratori già esistenti e, dall'altra, creare un Istituto superiore di scienze della pesca, con patrimonio autonomo formato sia dai proventi della sua attività di studio e ricerca o tecnica e statistica anche per conto di terzi, sia da contributi assegnati prevalentemente dal Ministero della marina mercantile in base alle sue disponibilità di bilancio. Crediamo che con ciò si adempirebbe ad un preciso obbligo di rilevante interesse, impo-

sto al nostro Paese dalla necessità imprescindibile di disporre di un qualificato strumento, a carattere scientifico, nel settore della pesca, che possa ad un tempo coordinare la ricerca nei vari settori, promuovere gli studi occorrenti per lo sviluppo produttivo, affiancare l'opera dell'Amministrazione prevalentemente sul piano tecnico. Con questa iniziativa l'Italia tenderebbe a mettersi – anche in vista delle necessità dettate dal regime comunitario – sulle orme dei paesi più progrediti, dalla Norvegia al Giappone, dall'Unione Sovietica agli Stati Uniti, ove da tempo, per la pesca, sono state istituite addirittura apposite Università. Nel Capo III occorrerebbe introdurre i principî di una particolare disciplina dell'impresa di pesca e del lavoro prestato nel settore, che solo marginalmente possono coincidere con il lavoro e con l'impresa di navigazione, come l'esperienza di questi venti anni dall'emanazione del Codice della navigazione ha dimostrato. D'altra parte, il principio della libertà della pesca nel mare, sottoposta solo alla disciplina dettata per la protezione delle risorse biologiche, per lo *status* professionale dei soggetti che la esercitano, comporta che, mentre il permesso di pesca va richiesto all'imprenditore di pesca (e non all'armatore o al proprietario della nave, in quanto tali), per il pescatore si pone solo l'obbligo della iscrizione in un registro aperto a tutti. In virtù di questi strumenti d'ordine amministrativo, si potrebbe aver finalmente una situazione aggiornata del numero delle imprese e del numero dei pescatori, anche al fine di proporzionare gli interventi, di adeguare le norme disciplinari e tale, comunque, da consentire l'inquadramento della nostra pesca secondo i criteri analoghi a quelli in uso presso i paesi più progrediti. Inoltre, occorrerebbe ovviare al grave stato attuale della situazione relativa al personale di bordo addetto alla pesca o alla conservazione o trasformazione del pescato. Trattasi di personale specializzato generalmente non più in grado di ottenere l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria con conseguente crisi dell'industria peschereccia, specie oceanica. Infine occorrerebbe provocare una spinta dinamica nella massa dei piccoli imprenditori della pesca (artigianale), consentendo il loro raggruppamento in organismi economicamente, tecnicamente ed amministrativamente più efficienti, in vista di un più elevato *standard* produttivo e in conformità alle conclusioni delle indagini e degli studi effettuati in Italia e all'estero (sulla cooperazione peschereccia di piccoli imprenditori, settore del tutto particolare della cooperazione in generale), quali, ad esempio, quelli della F.A.O.

La disciplina della pesca, contenuta in diverse norme del testo (articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21 e 22) va invece riunita in apposito capo e sostanzialmente unificata in norme generali, anche poche, allo scopo di fissare dei principî senza dover ritoccare l'analoga ed analitica normativa già esistente in testi vigenti. Sostanzialmente tale disciplina deve prendere ad oggetto, separatamente, i due fini concorrenti e complementari da enunciarsi nell'articolo 1, e cioè la protezione delle risorse biologiche che in quanto tali, indipendentemente dall'esercizio della pesca, e la fissazione di norme fondamentali di condotta da osservarsi nell'esercizio della pesca; meglio precisabili, poi, caso per caso, nei regolamenti. Aggiunta la particolare previsione per la pesca subacquea e sportiva al fine di consentire l'armonico sviluppo con la tutela dell'integrità personale degli sportivi, va previsto uno speciale coordinamento degli organi di polizia allo scopo di perfezionare la repressione dei reati, ed innanzi tutto prevenirli. Si suppone che, disponendo la pesca interna di un suo organo specifico di polizia, appositivamente addestrato e rappresentato dal Corpo forestale, si potrebbe utilizzare tale Corpo anche per la pesca marittima unitamente alla Guardia di finanza, prevedendo uno speciale coordinamento delle rispettive attività.

Particolare cura va posta, correlativamente, nel riordinare la materia penale ordinata negli articoli dal 24 al 39. Sulla base di tali disposizioni, e tenuto conto del fatto che tali norme penali trovano in gran parte rispondenza in norme già esistenti, pur se mal formulate o di difficile coordinamento, va compiuto un riordinamento delle materie in modo da raggruppare distintamente le ipotesi contravvenzionali e le ipotesi delittuose. Per effetto di tale criterio e della conseguente classificazione dei fatti criminosi in ipotesi dettagliate, andranno considerate come contravvenzionali, tutte le attività consistenti in violazioni di prescrizioni per l'esercizio della pesca, e come delitti tutte quelle comportanti un deliberato danneggiamento del patrimonio ittico nazionale pubblico o privato.

Allo scopo di consentire al Magistrato di intervenire con la maggiore o minore severità che i singoli casi richiedono, in una opportuna gradualità, va invece sempre lasciata

alla decisione del Magistrato stesso, la scelta tra la condanna alla sola pena pecunaria od a quella detentiva. Va, per di più, prevista la perseguibilità a sola querela di parte, a differenza dell'attuale più grave regime, per i delitti commessi in acque sottratte al libero uso, come misura equilibratrice del fatto criminoso. La coordinazione tra le pene previste dalla legge e quelle altre disposizioni di legge, va affidata ad apposite norme.

Indispensabile emendamento sarà rappresentato da un sistema di pene accessorie rivolto a paralizzare, anche nella sfera della attività professionale dei singoli, le possibilità di azioni criminose.

Altro emendamento di particolare rilievo ed opportunità sarà quello relativo al risarcimento del danno; infatti, salvo i casi di pesca in acque riservate o comunque sottratte al libero uso, oggi la pesca di frodo trova facilmente molte scappatoie per sottrarsi ai rigori della legge, proprio per l'assenza di contro interessati, legalmente tali, capaci di affiancare la pubblica accusa come parti civili. Infatti la natura di *res nullius* attribuita comunemente ai pesci di mare impedisce qualunque costituzione di parte civile ed elimina – anche – qualunque possibilità di risarcimento del danno. A tale lacuna le più progredite legislazioni hanno ovviato con l'individuazione del principio dell'interesse pubblico alla tutela delle risorse biologiche del mare, attribuito concretamente allo Stato rivierasco. In tali casi, quindi, è lo stesso Stato che deve intendersi come danneggiato, unitamente a quelle organizzazioni economiche e sindacali, che, pur non titolari di un proprio diritto al risarcimento, sono portatrici dell'interesse collettivo di quanti operano nell'ambiente dell'attività di pesca. Un finale ed ampio potere derogatorio deve essere riconosciuto dalla legge al Ministero per la marina mercantile per tutta la disciplina delegata dalla legge ai regolamenti e racchiudere la regolamentazione della pesca marittima in un completo quadro di rispondenza alle esigenze costituzionali ed a quelle di concreta e continua aderenza alle speciali aderenze del settore.

Con questi miglioramenti, perfettamente aderenti allo spirito del progetto oggetto di esame ed alla sua sostanziale normativa, non si elimineranno la necessità di un futuro riesame dell'intera materia della pesca marittima ed interna in un unico testo, ma, ponendo in miglior luce la normativa della pesca marittima, costituiranno indubbio motivo di studio per l'aggiornamento anche della disciplina della pesca interna, rappresentando entrambe – ovviamente – un unico fatto tecnico, economico e sociale.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore per la sua chiara e veramente esauriente relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SINESIO. Desidero complimentarmi, anche a nome dei miei colleghi, con l'onorevole Amodio per la sua splendida relazione, relazione che non poteva che venirci dall'avvocato Amodio che, oltre tutto, è un competente in materia di pesca, e perciò, non solo ci ha portato i frutti di uno studio approfondito dal lato scientifico, ma anche della sua personale esperienza in campo peschereccio.

Con tutto il rispetto dovuto al nostro caro Ministro scomparso, Dominedò, che presentò questo disegno di legge, devo dire che esso è superato e inadeguato alla realtà dei fatti e delle nuove esigenze. Noi dobbiamo procedere alla sistemazione unitaria di quelli che sono i settori al nostro studio e alla nostra approvazione. Non è più il momento – questo – di fare delle leggi atomizzate, e – in questo caso – non esistono i problemi legati alla congiuntura, per cui domandiamo al Governo di contemperare quelle che sono le esigenze di una società dinamina e moderna, e di provvedervi almeno dal lato normativo e funzionale. Io ritengo che il nuovo Ministro della marina mercantile debba ritirare subito questo disegno di legge, e rielaborarlo con il Ministro dell'agricoltura. Qui non si tratta di un problema finanziario, ma di un problema ben diverso: noi continuiamo a portarci dietro due tipi di pesca, a trovarci eternamente di fronte a due problemi, quello della pesca interna e quello della pesca marinara. Ora come è possibile che un Governo come questo, che mira ad una politica unitaria, questi due problemi continuino ad essere di competenza di due diversi Ministeri? È assurdo che la pesca interna competa al Ministero dell'agricoltura, e quella marinara al Ministero della marina mercantile. Questa suddivisione porta ad una sola conseguenza: all'impossibilità di poter considerare e affrontare il problema della pesca unitariamente, nella sua realtà.

Il problema più urgente da affrontare, è il problema di una direzione unitaria; l'unificazione dei servizi di pesca.

È inutile fare delle leggi che poi non trovano applicazioni nella realtà.

So quale scontentezza provocherà la approvazione di questo disegno di legge nelle

categorie interessate e non posso assumermi questa responsabilità; non credo che se la possa assumere neppure il Governo, dal momento che è un problema che deve essere trattato all'insegna dell'unitarietà dei problemi della pesca.

Non possiamo fare certe leggi perché i mezzi finanziari a disposizione non sono tanti e ci rendiamo conto di tutte le difficoltà che si incontrano in questo periodo. Tuttavia ritengo che si debba superare, dove è possibile, il sistema di affrontare lo stesso problema in diverse direzioni. Nel nostro caso vi è l'esigenza di unificare la disciplina della pesca. E ciò rappresenta il nostro dovere di parlamentari, a cui è affidato il compito di difendere gli interessi delle popolazioni che ci hanno dato un mandato preciso.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Vorrei dare preliminarmente alcuni chiarimenti affinché non si continui in una discussione non producente. Informo l'onorevole Sinesio che in un primo momento il Ministero della marina mercantile chiese al Ministero dell'agricoltura di preparare un disegno di legge relativo alla pesca nelle acque interne. Tale proposta risale a qualche anno fa e fino ad ora, nonostante alcune sollecitazioni, nessuno schema è stato trasmesso da parte del Ministero dell'agricoltura.

Noi auspichiamo la unificazione con l'attribuzione di tutte le funzioni al Ministero della marina mercantile.

Se non si verifica tale unificazione di servizi e di funzioni, è difficile camminare insieme.

Comunque, urgente è la legge sulla pesca per un complesso di carenze esistenti; ed in vista di tale urgenza io prego di andare avanti.

Tuttavia non c'è dubbio che la pesca nelle acque fluviali e nelle acque interne debba essere modificata nei suoi regolamenti; quando si avrà questa altra legge, si potrà realizzare l'unificazione delle leggi.

Oggi ci troviamo di fronte alla necessità di un riordinamento della pesca marittima per superare anche un altro fenomeno preoccupante, quello dell'esodo della gente di mare. Tra il 1960 e il 1962 oltre 12 mila persone hanno lasciato il mestiere del pescatore. Diverse sono le ragioni che spingono i giovani a non orientarsi più verso la vita di mare, verso il lavoro del pescatore. Vi è una carenza per quel che riguarda la preparazione professionale, vi è la necessità di una migliore attrezzatura in rapporto alla pesca oceanica, vi è da risolvere il probelma del limite territoriale della pesca e si dovrebbe inoltre fare una legge di credito per agevolare lo sviluppo della pesca.

Riconosco l'esigenza di unificare la disciplina della pesca marittima e di quella interna. Approviamo la legge per la pesca marittima e quando perverrà il disegno di legge sulla pesca in acque interne potremo unificare i due provvedimenti. Vorrei pregare l'onorevole Sinesio di non insistere nella sua pregiudiziale, proprio nell'interesse della gente di mare, di una categoria che svolge un lavoro assai duro.

Il Governo raccomanda ancora che si vada avanti al più presto per raggiungere all'approvazione di un disegno di legge, che regoli il settore della pesca.

Desidero ripetere ancora una volta che non è vero che la pesca marittima abbia gli stessi caratteri della pesca in acque interne. Noi dobbiamo approvare una legge sulla pesca marittima, augurandoci che possa essere presentato al più presto un disegno di legge per la pesca interna. Ringrazio per la comprensione, che sarà data al Ministro della marina mercantile.

COLASANTO. Esprimo tutta la mia ammirazione per la magnifica relazione dell'onorevole Amodio, ma noi dobbiamo preoccuparci del pesce, cercare di farlo catturare meglio, di non catturare il novellame, e di far vendere il pescato alle condizioni migliori. In proposito, sussiste anche il problema dei rapporti tra pescatori e mercati. Numerosi sono i problemi che noi dovremo risolvere, tra questi anche quello della pesca di alto mare, argomento sul quale si è intrattenuto ieri anche il Ministro.

Ma la cosa più urgente da fare è – secondo me – la creazione di una situazione tale che – con l'aiuto di organismi cooperativi – possa migliorare la produttività di tanta gente che ora stenta la vita e far convergere su questa gente gli aiuti e gli incentivi che sono andati a finire agli industriali della pesca e non ai pescatori.

Altro problema: il coordinamento – necessario – degli studi scientifici. Questi operano senza coordinamento, tanto è vero che alcune cose sono studiate da diversi enti, mentre altre, pure importanti, nessuno le conosce. Ben poco sappiamo, ad esempio, sui banchi corallini. Meno male che almeno è previsto che chi scopre un banco corallino ha il diritto di sfruttarlo per un certo periodo.

Dobbiamo, purtroppo, riconoscere che l'Italia è veramente arretrata sul piano della legi-

slazione marinara; mi auguro che, con molta buona volontà, il Comitato ristretto possa, anche con l'aiuto dei colleghi che sono al Governo, raggiungere al più presto un accordo tale che ci permetta di approvare una legge, se non perfetta, almeno buona. Io propongo di chiedere al Presidente della Camera di riunirci – magari solo in sede di consultazione – con la Commissione agricoltura, al fine di cercare di impostare il problema della unificazione della pesca marittima e di quella interna. Non vi è dubbio infatti che aspetta una soluzione anche il problema della pesca interna, e speriamo che non debba attendere secoli.

CALVARESI. Il nostro gruppo non contesta la necessità di una nuova legge per il mondo peschereccio, però siamo nello stesso tempo convinti che essa debba tener conto delle nuove esigenze, ed anche dei nuovi orientamenti nel campo della programmazione.

Prima di tutto sono d'accordo con quanto diceva l'onorevole Sinesio sulla necessità di una unificazione, e preferisco affrontare le difficoltà connesse a questa aspirazione, piuttosto che approvare una legge imperfetta. Penso che il Comitato ristretto potrà provvedere a questa necessità; nel caso dovesse venir fuori un testo del tutto nuovo, lo presenteremmo a tutta la Commissione allo scopo di avere una legge organica.

C'è poi un'altra questione: la questione dei diritti esclusivi di pesca, che più di una volta ci ha legato le mani. Questi diritti devono assolutamente essere aboliti. L'anno scorso in sede di discussione del bilancio della Marina mercantile, il collega Pirastu descrisse, in modo efficace, come stanno – a questo proposito – le cose in Sardegna. Con l'articolo 40 del disegno di legge oggi al nostro esame noi facciamo salvi questi diritti, contribuendo in tal modo al peggioramento di una situazione già critica.

Inoltre qui non si affronta il problema sociale, e non si seguono gli orientamenti dei quali ha parlato anche il Ministro Spagnolli; nel disegno di legge oggi al nostro esame non si fanno riferimenti a tutto questo, anzi, esso va contro interessi e propositi più volte espressi dalla nostra Commissione. Si tratta perciò di procedere ad una generale rielaborazione del testo, titolo compreso.

D'altra parte, il problema non potrà essere risolto, se prima non sarà affrontato nella sua completa realtà. Per esempio, piuttosto che aggravare le previste penalità, dobbiamo aiutare i piccoli pescatori, in modo che essi possano vivere tranquillamente senza ricorrere alla pesca di frodo. Queste considerazioni devono valere non solo su di un piano generale, ma sul più specifico piano legislativo; ci vuole insomma una nuova regolamentazione per una più organica politica della pesca. A tal fine dobbiamo avanzare una critica: nel piano della programmazione il settore della pesca è escluso. È sufficiente dire che l'Italia ha speso in passato ben 60 miliardi di valuta pregiata per l'importazione dall'estero di pesce fresco e secco?

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Non è che si siano spesi: sono una voce passiva della bilancia dei pagamenti.

CALVARESI. Per affrontare sul serio questo problema è necessaria una corrispondenza di sforzi, che, invece, manca; con questo disegno di legge non risolveremo tutto, però si potranno porre le basi per una più organica politica della pesca.

Per questo motivo, il nostro gruppo accetta la proposta del Relatore per un Comitato ristretto che possa adeguatamente rielaborare questo testo legislativo, e restituircelo in una forma più adeguata alle esigenze ed all'attesa degli interessati.

SANTAGATI. Innanzitutto desidero ringraziare l'onorevole Amodio per la brillante esposizione, dalla quale è facile evincere i concetti fondamentali che potrebbero essere alla base del disegno di legge. In genere, poiché l'ottimo è nemico del meglio, non vorrei che, una volta data una determinata imposizione al disegno di legge, si tentasse di allargare gli orizzonti, col pericolo che tutto rimanga indefinito.

Senza entrare nel merito del disegno di legge, ritengo che sarebbe opportuno accettare la proposta della nomina di un Comitato ristretto, il quale avrà il compito di approfondire l'esame del problema.

Per quanto riguarda l'articolo 1 del disegno di legge, credo non ci possano essere confusioni sulle competenze relative al provvedimento. Infatti, la presente legge regola la pesca e l'acquicoltura nelle acque demaniali marittime e praticamente tre, dei quattro più grandi settori, vengono investiti dal provvedimento.

Circa il problema della pesca in acque interne, quando verrà presentato un disegno di legge in proposito, si potrà coordinare questo settore con quello della pesca in acque marittime.

Circa il capo IV del disegno di legge, a mio parere, vi è una grande confusione per la parte che riguarda le norme a contenuto

penale. Noi, per esempio, sappiamo che in Italia i reati vengono qualificati dal tipo di pena che si applica, mentre nel provvedimento in esame si parla continuamente di ammende di arresti. Inoltre non mi è chiaro il significato dell'articolo 29, dove si legge che allo sfruttamento abusivo di un banco di corallo vengono applicate le pene degli articoli 624 e seguenti del Codice penale.

A mio avviso, insomma, vi è la necessità di rivedere e correggere in molti punti il disegno di legge, per cui sono favorevole alla nomina di un Comitato ristretto, al quale si potranno far pervenire tutte le osservazioni necessarie per risolvere il problema della pesca.

MACCHIAVELLI. Siamo perplessi di fronte a questo disegno di legge e, senza farne colpa alcuna all'onorevole Sottosegretario, pensiamo sarebbe più opportuno che il Ministero della marina mercantile lo rivedesse per presentarlo di nuovo al nostro esame, perché, senza voler anticipare le conclusioni del Comitato ristretto, ho l'impressione che verremo a trovarci dinanzi una nuova legge. Infatti, in ogni articolo di questo disegno di legge vi saranno da fare osservazioni, non solo di carattere formale, ma anche di carattere sostanziale. Anche il problema del fermo della nave in attesa di giudizio dovrebbe essere affrontato diversamente, in quanto questo non agevolerebbe lo sviluppo della pesca e non si raggiungerebbe l'obiettivo da noi tutti auspicato, cioè una vita più facile per la gente di mare.

Mi associo a ciò che è risultato dalla relazione dell'onorevole Amodio e ritengo che tutte le perplessità emerse si possano superare dando un indirizzo diverso a questo provvedimento.

Concordo per altro con l'affermazione dell'onorevole Colasanto circa la rivendicazione al Parlamento della possibilità di esaminare e di decidere e mi rendo conto dell'esistenza di certe incrostazioni, che sono realtà operante nel nostro Paese. Tuttavia penso che, se attraverso un più ampio esame della materia si riscontrasse la necessità di unificare i due settori della pesca marittima e della pesca in acque interne, si debba scavalcare ogni preoccupazione per le incrostazioni esistenti.

Vorrei, inoltre, invitare il Governo a reperire il maggior numero di notizie riguardanti i problemi della pesca.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Sono in condizione di fare una lunghissima relazione sulla nuova politica della pesca, ma me ne sono astenuto proprio per rispetto alla Commissione. La farò, quando la Commissione vorrà; e, se no, alla ripresa della discussione in Commissione, dopo i lavori del Comitato ristretto.

MACCHIAVELLI. Mi rendo conto della esistenza di un indirizzo nuovo nel settore della pesca e so che il Ministero ha a disposizione maggiori elementi di quanti ne abbiamo noi, come singoli parlamentari; vi è quindi l'opportunità di rivedere tutta la materia del disegno di legge, che è in contrasto con le finalità che lo stesso proponente voleva allora raggiungere. In effetti, se noi dovessimo approvare il disegno di legge nella sostanza attuale, non agevoleremmo certo i pescatori.

Mi sembra che la strada indicata dall'onorevole Relatore sia giusta e che non vi sia contrasto con la pregiudiziale avanzata dallo onorevole Sinesio. Se il Comitato ristretto volesse allargare i temi di studio sul problema della pesca, penso che noi tutti dovremmo collaborare facendo pervenire in tempo le nostre proposte, le nostre osservazioni, non escluso l'indirizzo programmatico della politica del Governo, che va tenuto nella giusta considerazione.

In seguito si potrà vedere se sia giusto lasciare divisi i due settori della pesca, quello in acque marittime e quello in acque interne.

SINESIO. La mia non voleva essere una critica alla nuova impostazione data dal Ministero della marina mercantile, piuttosto una tragica considerazione. Onorevole Sottosegretario, le legislature passano, ma qui non si fa niente di nuovo e, mi creda, più volte mi sono posto la domanda se non sarebbe più opportuno eliminare il Ministero della marina mercantile! Infatti, se lei vuole discutere dei porti, il Ministero dei lavori pubblici ci rivendica i suoi diritti di competenza, se vuole discutere di cantieri, il Ministero delle partecipazioni statali conferma la sua competenza; il problema della pesca nelle acque interne è trattato dal Ministero dell'agricoltura; insomma, per il Ministero della marina mercantile non resta che aspettarsi le decisioni altrui. Io sono un sostenitore della causa della marina mercantile, e la pregiudiziale che ho posto in principio non è dettata da altro se non dalla speranza di sollecitare il Governo. Conosco le sue capacità, onorevole Sottosegretario, capacità notevoli che lei potrà spendere con successo certo in favore del suo Ministero. Vogliamo che le istituzioni siano ben salde e valide, in modo che siano degne del rispetto dei cittadini e prive di quelle inutili ed anzi nocive incrostazioni che sono

state create in questi ultimi anni dalla vita del Paese.

Sono legato a questa Commissione da un vincolo affettivo perché sono sindaco di una cittadina marinara. È perciò anche per questi motivi di affetto che parlo! Diamo più forza a questo Ministero, iniziamo un discorso sulle competenze e sulle prospettive.

Poco fa un collega di parte comunista chiedeva che senso ha fare delle leggi, quando manca l'assistenza alla povera gente: questo non è vero, l'assistenza non è mancata ed, anzi, è stata notevole. Diciamo piuttosto che i piccoli pescatori hanno avuto – se non tutto – quanto era possibile, anche da parte della Cassa per il Mezzogiorno. In questo senso devo dare atto alla Commissione e al Ministero di aver sentito il problema della pesca come uno dei più importanti della vita sociale italiana.

Concludo sottolineando ancora, onorevole Riccio, che il provvedimento non è adeguato ai tempi che stiamo vivendo e perciò sarebbe stato più opportuno presentare un provvedimento completo in ogni suo aspetto e per una prospettiva unitaria della pesca nazionale.

PRESIDENTE. Ringrazio tutti gli onorevoli colleghi intervenuti nella discussione per il contributo portato al tema all'ordine del giorno. Desidero inoltre ringraziare l'onorevole Sinesio per aver ritirato la sua pregiudiziale.

Circa la proposta avanzata dall'onorevole Colasanto, devo ricordare che la nostra Commissione, riunita in sede legislativa per discutere il disegno di legge, è sovrana. È chiaro che tutte le discussioni affiorate intorno a questo problema, che interessa così vasto settore della economia nazionale, saranno utili per il lavoro del Comitato ristretto proposto dal Relatore, il quale Comitato ristretto potrà apportare al disegno di legge le modifiche che riterrà necessarie.

Vorrei pregare gli onorevoli colleghi che non potranno prender parte ai lavori del Comitato ristretto di aver la diligenza di presentare in tempo gli appunti che ritengono necessari.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Desidero ringraziare tutti gli onorevoli colleghi che sono intervenuti nella discussione; la serietà degli argomenti e l'impegno profondo hanno aumentato l'ammirazione per loro, anche perché vi è stata una manifestazione di grande comprensione dei problemi del settore della pesca. Se il Parlamento italiano intende veramente affrontare questi problemi con l'usuale saggezza, da parte nostra non potrà esservi che profonda gratitudine.

Non ho negato l'esistenza del problema, avanzato dall'onorevole Sinesio, relativo all'unificazione dei due settori della pesca. Anche da parte del Ministero della marina mercantile è stata avanzata qualche richiesta in questo senso e il problema dell'unificazione della pesca marittima e di quella interna dovrebbe essere risolto con urgenza. Non c'è dubbio che l'unificazione dei settori della pesca in un solo organo faciliterebbe l'attuazione di quelle riforme che ormai si rendono necessarie. Ma, allo stato, posso soltanto auspicare ed augurare. E, perciò, nella certezza che gli onorevoli Commissari possano presto giungere all'approvazione del disegno di legge, mi permetto chiedere all'onorevole Presidente di fissare un termine a largo respiro per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge, considerando le scadenze immediate per i nostri impegni politici. Mi permetto di suggerire di fissare per la fine di novembre il termine per la presentazione degli emendamenti al Comitato ristretto.

Ringrazio ancora tutti, e ciascuno, gli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del Relatore di nominare un Comitato ristretto per la formulazione degli articoli.

(*È approvata*).

Sarà mia premura avvertire tempestivamente i deputati che chiamerò a far parte del Comitato ristretto.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI